

STATUTO

THE VALLEY OF EDEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: STIGNANO RC CONTRADA
FAVACO 13

Numero REA: RC - 216755

Codice fiscale: 03213750809

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-05-2022 - Statuto completo	2
--	---

		 Stefano Paderni NOTAIO
	STATUTO DELLA	
	"THE VALLEY OF EDEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA, OGGETTO, SCOPO	Allegato "A" N.8816 Repertorio N.5546 Raccolta
	Art.1 - Denominazione	
	E' costituita una società cooperativa sociale ai sensi	
	dell'art.1 lettera a) della Legge n.381/1991 denominata "THE	
	VALLEY OF EDEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La cooperativa sarà iscritta a cura dell'Organo	
	amministrativo nell'apposito albo previsto dall'art.2512 del	
	Codice Civile.	
	Art.2 - Sede	
	La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Stignano (RC).	
	La cooperativa con delibera dell'organo amministrativo potrà	
	istituire, trasferire o sopprimere ovunque unità locali	
	operative quali, ad esempio, uffici amministrativi,	
	succursali, filiali senza stabile rappresentanza, nonché	
	trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra	
	indicato.	
	Spetta, invece, ai soci deliberare l'istituzione, il	
	trasferimento o la soppressione di sedi secondarie o il	

	trasferimento della sede in un Comune diverso da quello	
	sopra indicato.	
	Art.3 - Durata	
	La società ha durata fino al 31 dicembre 2050; questa data	
	potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea,	
	salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	Art.4 - Scopo sociale	
	Le finalità mutualistiche della società si intendono rivolte	
	all'interesse dei soci, secondo le direttive che saranno	
	impartite dal Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea	
	dei Soci in relazione alle corrispondenti competenze.	
	In nessun caso interessi particolari di soci o gruppi di	
	soci potranno prevalere su quelli generali.	
	La Società Cooperativa Sociale a mutualità prevalente, si	
	ispira ai principi che sono alla base del movimento	
	cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono:	
	* la mutualità;	
	* la solidarietà;	
	* l'associazionismo in genere e tra cooperative;	
	* il rispetto della persona;	
	* la priorità dell'uomo sul denaro;	
	* la democraticità interna ed esterna;	
	* l'indipendenza politica;	
	* la lotta all'emarginazione ed all'esclusione sociale delle	

	persone svantaggiate, perseguendo l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana;	
	* l'impegno nella salvaguardia dei diritti degli utenti e	
	dei soci svantaggiati degli organismi costituenti la	
	cooperativa.	
	La Cooperativa intende operare, con spirito mutualistico e	
	senza finalità di lucro o speculative, per contribuire a	
	garantire il rafforzamento e la qualificazione economica,	
	tecnica, produttiva e sociale delle organizzazioni che,	
	condividendone fini e metodi, ne diventino socie.	
	Scopo della Cooperativa è perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi	
	socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi	
	dell'art. 1, lettera a) della Legge n. 381/1991.	
	La Società Cooperativa ha lo scopo mutualistico di ricercare	
	e garantire opportunità di lavoro per i propri soci alle	
	migliori condizioni di mercato nell'ambito delle prestazione	
	di servizi cui è dedicata l'attività della cooperativa.	
	TITOLO II	
	OGGETTO SOCIALE	
	Art.5 - Oggetto sociale	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la	

	Cooperativa ha come oggetto:	
	- erogare servizi alla persona in ogni età, organizzare	
	servizi di assistenza sociale, educativa, di mediazione	
	familiare, anche domiciliare; collaborare ai processi di	
	formazione, educazione e prevenzione, nell'ambiente	
	scolastico ed extrascolastico, volte all'inclusione o al	
	reinserimento sociale della persona e focalizzate in	
	particolar modo sui temi della cittadinanza attiva,	
	politiche giovanili, coscienza europea, arte e cultura,	
	diritti umani, sviluppo di abilità e competenze e lotta	
	contro il razzismo e la xenofobia;	
	- organizzare laboratori educativi, teatrali, linguistici e	
	corsi di formazione ai soci e ai terzi;	
	- organizzare laboratori creativi di vario genere, fra cui	
	anche fattorie didattiche, ludoteche, serate tematiche,	
	circoli sociali, seminari, campi estivi ed ogni altro tipo	
	di attività e servizio volto all'educazione, all'assistenza,	
	al tempo libero della prima infanzia, bambini e adolescenti	
	e giovani;	
	- organizzare e gestire servizi residenziali e	
	semi-residenziali per soggetti in condizione di disagio	
	sociale, familiare e individuale e volti alla tutela, al	
	recupero e al reinserimento sociale;	
	- partecipare alla gestione dei centri di accoglienza	
	degli immigrati;	

	- la gestione di strutture di assistenza infermieristica	
	residenziale per anziani, di istituti di ricovero per	
	anziani con assistenza infermieristica, centri per	
	convalescenza, case di riposo con assistenza infermieristica	
	e strutture di assistenza infermieristica;	
	- la gestione di strutture socio assistenziali per la terza	
	età;	
	- la prestazione di servizi inerenti il turismo sanitario e	
	la gestione delle relative strutture ricettive.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali e potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre	
	imprese a scopo di stabile investimento, e non, di	
	collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa	
	all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento	
	degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni	
	imprenditoriali e contrattuali consentite dalla legge.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa	
	può integrare - in modo permanente o secondo contingenti	

	opportunità - la propria attività con quella degli enti	
	cooperativi, promuovendo o aderendo a consorzi e ad altre	
	organizzazioni frutto dell'Associazionismo cooperativo o	
	sociale o imprenditoriale.	
	La Società potrà anche partecipare alla costituzione di	
	gruppi cooperativi paritetici ai sensi e per gli effetti di	
	cui all'art. 2545-septies c.c..	
	La Società Cooperativa, inoltre, potrà:	
	- partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private;	
	- assumere partecipazione in altre società aventi scopo	
	analogo od affine con espressa esclusione ai fini di	
	collocamento su mercato;	
	- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati,	
	assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o	
	comunque accessorie alla attività sociale;	
	- costituire ed essere socia di società per azioni ed a	
	responsabilità limitata ai fini del conseguimento degli	
	scopi sociali della cooperativa;	
	- costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi	
	dell'art. 2545-septies c.c.;	
	- concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra	
	garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare	
	l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la	
	cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	

	- effettuare la raccolta del prestito da soci secondo quanto	
	disciplinato da appositi regolamenti interni redatti dal	
	Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea dei	
	Soci, con le maggioranze previste per le assemblee	
	straordinarie, sempre se consentito dalle leggi tempo per	
	tempo vigenti e nei limiti previsti dalle stesse;	
	- contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed	
	operare con i medesimi;	
	- svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle	
	sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere	
	le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare,	
	industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili	
	alla realizzazione dello scopo sociale.	
	Art.6 - Requisiti mutualistici	
	La Società Cooperativa deve intendersi a mutualità	
	prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico	
	realizzato, così come determinato al precedente articolo 4.	
	L'Organo Amministrativo ed i sindaci, se nominati,	
	documenteranno la condizione di prevalenza di cui al	
	precedente comma nella nota integrativa al bilancio,	
	evidenziando contabilmente i parametri determinati	
	dall'articolo 2513 c.c.. La società, in ragione della	
	dichiarata qualità di Cooperativa a mutualità prevalente,	
	che intende mantenere:	
	- non potrà distribuire dividendi in misura superiore	

	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentati di 2,5 (due virgola cinque) punti calcolati sul	
	capitale sociale effettivamente versato;	
	- non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi;	
	- non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né	
	durante la vita della Cooperativa, né successivamente al suo	
	scioglimento;	
	- dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Società, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il	
	capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti	
	mutualistici deve essere rispettato il principio di parità	
	di trattamento.	
	Art.7 - Regolamenti	
	I criteri e le regole inerenti allo svolgimento	
	dell'attività sociale saranno disciplinati da appositi	
	regolamenti interni redatti dall'Organo Amministrativo ed	
	approvati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, ma con le	
	maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria.	
	TITOLO III	
	PATRIMONIO SOCIALE	

Art.8 - Capitale sociale		
	Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di	
	quote del valore di euro 100,00 (cento/00) ciascuna.	
	Pur essendo variabile, il valore della quota non potrà mai	
	scendere al di sotto di 25 (venticinque) euro.	
	Per i soci persone fisiche il valore massimo della quota è	
	quello previsto dall'art.2525, II comma, c.c..	
	Le quote sono nominative e non potranno essere sottoposte a	
	pegno, usufrutto, vincolo o date in garanzia senza il	
	consenso del Consiglio di Amministrazione.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con	
	il suo patrimonio, non essendovi responsabilità sussidiaria	
	dei soci.	
Art.9 - Il patrimonio della società.		
	Il patrimonio della società è costituito:	
	- dal capitale sociale che è variabile e formato da un	
	numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di	
	euro 100,00 (cento/00); nessun socio potrà possedere una	
	quota di valore superiore ai massimi stabiliti dalla legge;	
	- dalla riserva legale e dalle eventuali riserve	
	straordinarie (statutarie e volontarie) tutte indivisibili	
	fra i soci cooperatori alle condizioni di cui all'art. 12	
	della legge 16 dicembre 1977 n.904.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle	

	quota sottoscritta.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello	
	scioglimento della Società.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante	
	conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità	
	di conferimento si applicano le disposizioni in materia	
	previste dal codice civile.	
	TITOLO IV	
	SOCI	
	Art.10 - Soci	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge e possono essere ammesse sia le	
	persone fisiche che le persone giuridiche.	
	Qualora il numero dei soci sia inferiore a nove, i medesimi	
	dovranno essere tutti persone fisiche, così come stabilito	
	dal secondo comma dell'articolo 2522, codice civile.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in	
	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i	
	falliti non riabilitati e coloro che esercitano in proprio	
	attività da poter considerare effettivamente concorrente con	
	quella della Cooperativa o che, comunque, abbiano interessi	
	contrastanti con essa.	
	Il socio è tenuto al versamento, oltre l'importo della quota	

	sottoscritta, del sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'Assemblea in sede dell'approvazione del bilancio, su	
	proposta degli amministratori.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché	
	alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche di ambo i	
	sessi appartenenti alle seguenti categorie:	
	- soci lavoratori, cioè persone fisiche, che abbiano	
	compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di	
	anticipata acquisizione della capacità di agire per atto	
	dell'Autorità Giudiziaria o per legge) che esercitino arti o	
	mestieri attinenti alla natura della impresa esercitata	
	dalla cooperativa e che per la loro capacità effettiva di	
	lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono	
	partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed	
	attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo. I	
	soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle	
	decisioni sulla loro destinazione;	
	- soci volontari, persone fisiche che prestano la loro	

	attività gratuitamente, esclusivamente per fini di	
	solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e	
	nei limiti previsti dalla legge.	
	Art.11 - Ammissione dei soci	
	Chi desidera essere ammesso come socio dovrà farne domanda	
	scritta all'Organo di Amministrazione.	
	La domanda deve contenere, se trattasi di persona fisica:	
	- l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita e	
	residenza e codice fiscale del richiedente;	
	- l'indicazione dei requisiti soggettivi prescritti al	
	precedente art.10.	
	Se trattasi di persona fisica ditta individuale:	
	- le generalità del titolare e della persona validamente	
	autorizzata ad impegnare la ditta;	
	- il nominativo della ditta e l'insegna;	
	- il numero di iscrizione alla Camera di Commercio;	
	- la sede della ditta;	
	- la testata o le testate di cui la ditta è editrice.	
	La ditta individuale deve altresì allegare il certificato	
	rilasciato dalla Camera di Commercio con l'indicazione della	
	inesistenza di procedure concorsuali, nonché dei poteri	
	conferiti alla persona che può obbligare validamente la	
	ditta.	
	Se trattasi di persona giuridica, ove consentito:	
	- l'esatta denominazione sociale;	

	- il numero d'iscrizione nel registro società;	
	- il capitale sociale sottoscritto e versato;	
	- la sede legale;	
	- il nominativo del rappresentante legale;	
	- la testata o le testate di cui la società è editrice.	
	La persona giuridica deve altresì allegare certificato di	
	vigenza rilasciato dal Tribunale, attestante, oltre i poteri	
	conferiti al rappresentante legale, che la società è nel	
	libero esercizio della sua attività non trovandosi in stato	
	di fallimento, amministrazione controllata, liquidazione o	
	concordato preventivo.	
	Per le persone giuridiche richiedenti l'ammissione a socio,	
	la domanda, deve essere sottoscritta dal legale	
	rappresentante, e deve essere corredata da copia dell'atto	
	costitutivo e dalla deliberazione dell'organo competente.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al presente articolo e l'inesistenza delle	
	cause di incompatibilità indicate nello stesso, delibera	
	sulla domanda, tenuto conto di tutti i presupposti per	
	l'ammissione, come di tutte le condizioni ostative	
	contemporaneamente riscontrate, nonché delle effettive	
	esigenze e necessità della Cooperativa.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà	
	annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo	
	ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui	

	all'art.12.	
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione di	
	ammissione senza che siano stati effettuati detti	
	versamenti, la delibera diventerà inefficace.	
	Qualora la domanda di ammissione non venga accolta, la	
	deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata	
	entro sessanta giorni all'interessato.	
	In questo caso l'aspirante socio può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronuncino i soci riuniti in assemblea.	
	L'Assemblea delibera inoppugnabilmente sulle domande di	
	ammissione non accolte.	
	Nella propria relazione annuale, il Consiglio di	
	Amministrazione deve relazionare all'assemblea riguardo i	
	criteri seguiti durante l'esercizio per l'ammissione di	
	nuovi soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere	
	altri documenti e notizie. Sulle domande di ammissione	
	decide il Consiglio di Amministrazione. In caso di rigetto è	
	ammesso ricorso all'Assemblea Ordinaria.	
	Art.12 - Doveri dei soci	
	Oltre l'obbligo di versare la quota di capitale sociale	
	sottoscritta, nei termini e con le modalità stabilite dal	
	Consiglio di Amministrazione, i soci sono tenuti:	
	- al versamento immediato della eventuale tassa di	

	ammissione e sovrapprezzo;	
	- ad impegnarsi alle prestazioni necessarie, alla osservanza	
	del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni	
	prese dagli organi sociali competenti;	
	- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali,	
	nonché il rispetto di eventuali protocolli e marchi di	
	qualità;	
	- offrire la massima cooperazione al raggiungimento dei fini	
	sociali ed astenersi da ogni attività che sia in contrasto o	
	in concorrenza, direttamente o indirettamente, con questi e	
	con gli interessi della cooperativa;	
	- mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio;	
	- concorrere alle spese per il funzionamento generale della	
	Società con eventuale contributo associativo annuale il cui	
	ammontare e modalità di versamento verrà stabilito secondo i	
	criteri stabiliti dall'Assemblea o dal regolamento interno.	
	Per tutti i rapporti con la Società il domicilio dei soci è	
	quello risultante dal libro dei soci e i recapiti telefonici	
	e telematici sono quelli comunicati all'atto dell'adesione.	
	La variazione del domicilio del socio o degli altri dati ha	
	effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla	
	Società.	
	TITOLO V	

	TRASFERIBILITA' DELLA QUOTA, PERDITA DELLA QUALITA' DI	
	SOCIO, RECESSO, MORTE DEL SOCIO, ESCLUSIONE DEI SOCI,	
	SCIoglIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE, LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
	DI CAPITALE SOCIALE	
	Art.13 - Trasferibilità della quota	
	Le quote sociali non sono di norma trasferibili con effetto	
	verso la Cooperativa.	
	In via eccezionale e con le opportune motivazioni, previo	
	gradimento del Consiglio di Amministrazione, la quota è	
	trasferibile solo se l'acquirente o successore possiede i	
	requisiti fissati dal presente statuto titolo per essere	
	ammesso come socio. L'ammissione del nuovo socio è altresì	
	condizionata al soddisfacimento delle obbligazioni insolute	
	del suo dante causa.	
	Art.14 - Perdita della qualità di socio	
	Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti del	
	singolo socio può verificarsi per recesso, per esclusione o	
	per causa di morte.	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione	
	debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto	
	mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Art.15 - Recesso	
	II socio che intenda recedere dalla Cooperativa deve farne	
	domanda motivata.	
	La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro a cura	

	del Consiglio di Amministrazione, al quale spetta di	
	accertare se essa sia fondata sui motivi di cui ai commi che	
	seguono.	
	Il recesso del socio è ammesso nei casi consentiti dalla	
	legge, quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione e	
	nei casi in cui sia intervenuta una causa esterna che gli	
	impedisca oggettivamente di partecipare al conseguimento	
	dello scopo sociale.	
	Art.16 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio l'erede ha diritto alla	
	liquidazione della quota salvo che non dichiarare di volere	
	subentrare nella posizione di socio del soggetto deceduto.	
	In tale caso la quota si trasferisce all'erede sempre che	
	ricorrano i requisiti per l'ammissione in cooperativa.	
	In tale caso potrà subentrare nella partecipazione del socio	
	deceduto.	
	Ove l'erede del socio deceduto intenda subentrare nella	
	partecipazione del medesimo, dovrà darne comunicazione	
	all'Organo di Amministrazione della Cooperativa, il quale	
	delibererà ai sensi dell'art. 2528 c.c.. In caso di	
	pluralità di eredi, questi dovranno nominare un	
	rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e	
	la società consenta la divisione.	
	In caso di estinzione della persona giuridica socio, ovvero	
	di cessione dell'azienda non seguita dal subentro del	

	cessionario nella qualità di socio che abbia perduto i	
	requisiti richiesti per l'ammissione, la liquidazione delle	
	quote ha luogo secondo quanto previsto nell'art. 2535 c.c..	
	Art.17 - Esclusione dei soci	
	Può essere escluso dalla Società, con deliberazione del	
	Consiglio di Amministrazione, il socio che:	
	- abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	- si trovi nella situazione prevista dall'art. 2531 c.c.;	
	- con il suo comportamento rechi grave pregiudizio, morale e	
	materiale, alla Società, ostacolando il conseguimento	
	dell'oggetto sociale;	
	- da oltre sei mesi sia in mora nei pagamenti dovuti a	
	qualsiasi titolo alla Società;	
	- svolga attività in contrasto o concorrente con quella	
	della Società;	
	- non osservi le disposizioni contenute nello statuto o nel	
	regolamento o le deliberazioni legalmente prese dagli organi	
	sociali competenti;	
	- in caso di condanna con sentenza penale passata in	
	giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone,	
	commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto	
	sociale.	
	Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, l'Organo di	
	Amministrazione dovrà provvedere mediante delibera da	
	trasmettere al socio e da annotarsi sul libro dei soci.	

	Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso	
	all'Assemblea ordinaria. Ulteriormente, il socio può	
	proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta	
	giorni dalla relativa comunicazione, previo tentativo di	
	conciliazione.	
	Art.18 - Scioglimento del rapporto sociale	
	Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito di recesso o	
	di esclusione ha effetto dalla corrispondente annotazione	
	nel libro dei soci e determina anche la immediata estinzione	
	dei rapporti mutualistici in corso.	
	Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali, questi si	
	estingueranno con la liquidazione della quota di capitale	
	sociale.	
	Art.19 - Liquidazione della quota di capitale sociale	
	Il Socio receduto o escluso o cessato ha diritto al rimborso	
	delle quota versata a norma dell'art.2535 c.c. ma non ha	
	diritto al riparto delle riserve, che saranno destinate, in	
	sede di liquidazione della Società, ai fondi mutualistici.	
	Gli amministratori liquideranno la quota nei sei mesi	
	successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in	
	cui è avvenuta l'esclusione o il recesso o la cessazione, se	
	tale interruzione di rapporto è avvenuta prima dello scadere	
	del terzo trimestre dell'esercizio.	
	Se l'interruzione del rapporto è intervenuta nell'ultimo	
	trimestre dell'esercizio, la restituzione della quota	

	avverrà nei sei mesi successivi all'approvazione del	
	bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui si è	
	interrotto il rapporto sociale.	
	Il rimborso non potrà aver luogo per somma superiore al	
	valore nominale della quota effettivamente versata salvo il	
	diritto di ritenzione della Cooperativa stessa fino a	
	concorrenza di ogni proprio credito liquido.	
	Eventuali debiti del Socio escluso o recedente, nei	
	confronti della Società, si compenseranno, fino a	
	concorrenza dell'importo minore, con il suo credito per il	
	rimborso delle quote sociali.	
	Il rimborso dovrà essere richiesto per iscritto, a pena di	
	decadenza, entro un anno dell'approvazione del bilancio	
	dell'esercizio sociale nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.	
	Per la frazione di quota eventualmente assegnata al socio ai	
	sensi dell'art. 2545-quinquies e 2545-sexies la	
	liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere	
	corrisposta in più rate entro il termine massimo di anni tre.	
	In ogni caso, fino a quando la Cooperativa conserva la	
	qualità di Cooperativa a mutualità prevalente, trovano	
	applicazione i limiti previsti dalla legge e dal presente	
	statuto circa il divieto della distribuzione delle riserve	
	ai soci cooperatori.	
	TITOLO VI	

	TRATTAMENTO DEI SOCI	
	Art.20 - Trattamento dei soci	
	Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il	
	principio della parità di trattamento.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art.21 - Organi della società	
	Sono organi della società:	
	- l'Assemblea dei Soci;	
	- l'Organo amministrativo;	
	- il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda	
	obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua	
	nomina nonostante la non obbligatorietà;	
	- il Revisore Contabile o la Società di Revisione incaricata.	
	Art.22 - Assemblea dei soci	
	Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di	
	voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel	
	libro dei soci.	
	Ogni socio, persona fisica, ha un voto qualunque sia il	
	valore della quota versata.	
	Ciascun socio persona giuridica può avere diritto a più voti	
	fino ad un massimo di cinque in ragione dell'ammontare della	
	quota versata.	
	Le assemblee sono convocate presso la sede sociale.	
	Possono essere convocate anche altrove, purché in Italia (o	

	in Europa se cooperativa con lo statuto adeguato alle	
	disposizioni dettate per la cooperativa europea) e purché il	
	diverso luogo di convocazione non comporti difficoltà	
	oggettive di partecipazione di soci.	
	Purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento	
	almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'Organo	
	amministrativo potrà scegliere che l'avviso di convocazione	
	dell'assemblea possa avvenire mediante avviso da	
	trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso	
	o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale	
	della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza.	
	La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini	
	sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, posta	
	elettronica) sempre che sia provato che il socio ne abbia	
	avuto ricezione. In aggiunta a tale forma di pubblicità, la	
	Cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga	
	effettuata mediante altri mezzi di comunicazione quali:	
	- pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del	
	movimento cooperativo o di altri organi di informazione	
	diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	presenti o consta che siano presenti o informati l'Organo	
	amministrativo e tutti i sindaci effettivi, se nominati.	

	L'Organo amministrativo potrà a sua discrezione e in	
	aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma,	
	usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle	
	assemblee.	
	Le assemblee sono presiedute dal Presidente e, in caso di	
	suo impedimento, dal Vice Presidente; in caso di impedimento	
	di entrambi, l'Assemblea designa a presiederla un socio.	
	Art.23 - L'Assemblea ordinaria	
	L'assemblea ordinaria:	
	- approva il bilancio;	
	- nomina il Presidente ed il Vice-Presidente;	
	- nomina gli amministratori;	
	- nomina il revisore contabile fissandone il compenso per	
	tutta la durata dell'incarico;	
	- nomina i sindaci e ne approva il compenso per tutta la	
	durata dell'incarico;	
	- delibera sulle domande di ammissione a socio, in caso di	
	rigetto della stessa da parte del Consiglio di	
	Amministrazione;	
	- delibera sui ricorsi preposti avverso i provvedimenti di	
	esclusione dei soci adottati dal Consiglio di	
	Amministrazione;	
	- delibera sulle altre materie concernenti la gestione	
	sociale, riservate alla sua competenza dallo Statuto o	

	sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione,	
	nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	- approva i regolamenti previsti dal presente Statuto.	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta	
	all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio.	
	Può essere convocata in un termine maggiore, non superiore	
	in ogni caso a 180 (centottanta) giorni, quando particolari	
	esigenze lo richiedano.	
	L'Assemblea ha altresì luogo quante altre volte il Consiglio	
	di Amministrazione lo crede necessario o ne sia fatta	
	richiesta per iscritto con indicazione della materia da	
	trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei	
	soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo	
	entro quindici giorni dalla data della richiesta. La	
	convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso	
	da recapitarsi ai soci e da esporre nella sede sociale	
	almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima	
	convocazione.	
	L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare,	
	l'indicazione del luogo dell'adunanza e quella della data e	
	dell'ora della prima e seconda convocazione.	
	In mancanza dell'adempimento di tali formalità, l'assemblea	
	si reputa validamente costituita quando siano presenti o	

	rappresentati tutti i soci aventi diritto a voto e tutti gli	
	amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati,	
	della Cooperativa. L'assemblea ordinaria può tenersi, anche	
	con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti,	
	per audio conferenza o video conferenza, a condizione che	
	siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona	
	fede e di parità di trattamento dei soci e che siano stati	
	indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video	
	collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti	
	possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto	
	verbalizzante. Ogni avente diritto può esercitare il proprio	
	voto per corrispondenza secondo le modalità operative	
	previste nello specifico regolamento.	
	L'avviso di convocazione in tal caso deve contenere:	
	- l'avvertenza che il voto può essere esercitato per	
	corrispondenza;	
	- le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda	
	di voto;	
	- l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il	
	termine entro il quale deve pervenire al destinatario;	
	- la o le deliberazioni esposte per esteso.	
	E' pertanto necessario che: sia consentito al presidente	
	dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione	
	degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a	

	mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione	
	predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento	
	dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione; venendo altresì consentito al soggetto	
	verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi	
	assembleari oggetto di verbalizzazione e consentendo agli	
	intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.	
	Art.24 - L'Assemblea straordinaria	
	L'assemblea straordinaria delibera sulla modifica dell'atto	
	costitutivo, sullo scioglimento della Società e sulla nomina	
	e sui poteri dei liquidatori.	
	Art.25 - Assemblea dei soci: quorum costitutivi e	
	deliberativi.	
	L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:	
	- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;	
	- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti	
	dei soci presenti e rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.	
	L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:	
	- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci e le	
	delibere sono prese con maggioranza dei voti spettanti a	

	tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea;	
	- in seconda convocazione quando sono presenti tanti soci	
	che rappresentino almeno un terzo dei voti di tutti i soci e	
	le deliberazioni sono prese con la maggioranza di due terzi	
	dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati	
	in assemblea.	
	Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere	
	redatto da un notaio.	
	Art.26 - Consiglio di Amministrazione	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	(organo collegiale) composto da non meno di tre e non più di	
	nove componenti.	
	Gli amministratori sono nominati dall'assemblea ordinaria e	
	durano in carica per un periodo massimo pari a tre esercizi	
	sociali.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo	
	amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i	
	lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	
	o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima	

	dell'adunanza e, nei casi urgenti facendo in modo che gli	
	Amministratori ed i Sindaci effettivi, se esistenti, ne	
	siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei presenti.	
	A parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della società.	
	Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo,	
	al Consiglio di Amministrazione:	
	- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	- redigere i bilanci consuntivi;	
	- compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	
	- deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere	
	inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare,	
	permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più	
	ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare	
	alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione	
	compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto	
	pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti	
	correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione	
	in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui	
	concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere,	
	accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare	

	crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;	
	- concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative	
	private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e	
	stipulare i relativi contratti;	
	- deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed	
	ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;	
	- conferire procure, per singoli atti o categorie di atti,	
	ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le	
	funzioni e la retribuzione, nonché la sua partecipazione	
	all'eventuale Comitato Esecutivo;	
	- assumere e licenziare il personale della società,	
	fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	- deliberare circa l'ammissione il recesso, la decadenza, e	
	l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata;	
	- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di	
	quelli che, per disposizioni della legge, o del presente	
	Statuto, siano riservati all'assemblea generale;	
	- deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la	
	raccolta di prestiti con le modalità previste dal presente	
	Statuto;	
	- deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o	
	stabilimenti operativi non aventi carattere di sede	
	secondaria nè di succursale.	

	Art.27 - Presidente	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza e la firma sociale.	
	Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da	
	pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni	
	natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie	
	quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e	
	procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la	
	società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di	
	Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per	
	singoli atti o categorie di atti, a dipendenti, oppure ad	
	estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti	
	al riguardo.	
	Non sono delegabili le materie previste dall'art.2381 del	
	Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione,	
	recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti	
	mutualistici con i soci.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
	sue mansioni spettano al Vice Presidente, ivi compresa la	
	firma sociale per atti o decisioni deliberate dal Consiglio	
	di Amministrazione.	

	Il Presidente può, in caso di urgenza o necessità, assumere	
	decisioni ordinariamente riservate al Consiglio di	
	Amministrazione, cui spetterà ratificarle alla prima	
	riunione utile.	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli	
	amministratori; si applica, in ogni caso, il terzo comma	
	dell'art.2389 c.c..	
	Art.28 - Collegio Sindacale	
	Ricorrendone i presupposti di legge, il controllo della	
	società è affidata ad un Collegio Sindacale composto da tre	
	sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea	
	ordinaria ai sensi dell'art.2543 c.c..	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato	
	dall'assemblea.	
	I sindaci durano in carica tre anni e possono essere	
	riconfermati. Il Collegio Sindacale può richiedere al	
	Consiglio di Amministrazione, al Comitato Esecutivo, notizie	
	sull'andamento della società e su determinate operazioni.	
	I Sindaci redigono verbale degli accertamenti eseguiti.	
	Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale	
	o quando l'assemblea dei soci lo determini, il controllo	
	contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, è	
	demandato ad un revisore contabile o da una società di	
	revisione iscritta nel Registro istituito presso il	
	Ministero della Giustizia.	

	In questa eventualità il controllo contabile è esercitato	
	con le modalità e nelle forme previste dall'art.2409 bis	
	comma primo del Codice Civile.	
	L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo	
	di controllo contabile in un apposito libro, che resta	
	depositato presso la sede della società.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis, comma 3	
	c.c., l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al	
	Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.	
	TITOLO VIII	
	ESERCIZIO, BILANCI E UTILI	
	Art.29 - Bilancio di esercizio	
	Il bilancio comprende il periodo di esercizio dal 1° gennaio	
	al 31 dicembre e deve essere trasmesso dagli amministratori	
	al Collegio Sindacale, se nominato, con la relazione ed i	
	documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di	
	quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.	
	II bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le	
	relazioni degli amministratori e dei sindaci (se nominati),	
	nella sede della società durante i quindici giorni che	
	precedono l'Assemblea e finché non sia approvato.	
	I soci possono farne prendere visione anche ai loro	
	procuratori.	
	Approvato il bilancio, l'assemblea dei soci delibera sulla	
	destinazione degli utili come segue:	

	a) il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali sarà	
	destinato al fondo di riserva legale indivisibile fra i soci	
	cooperatori (20% (venti per cento) se trattasi di	
	cooperativa che ha rinunciato alle agevolazioni fiscali);	
	b) una quota pari al 3% (tre per cento) sarà devoluta ai	
	fondi mutualistici per le finalità e con le modalità di cui	
	all'art. 11 L. n. 59/1992;	
	c) del residuo una quota per la rivalutazione delle quote	
	del capitale sociale.	
	d) del residuo una quota a dividendi ai soci, nel limite	
	fissato per il rispetto dei requisiti mutualistici di cui	
	all'art.2514 c.c..	
	La quota di utili che non è assegnata ai sensi delle	
	precedenti disposizioni sarà destinata alla riserva	
	straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti	
	dell'art.2514 c.c..	
	È fatto divieto di distribuire gli utili quando il	
	patrimonio netto è inferiore ad un quarto del complessivo	
	indebitamento.	
	E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori sia durante la vita sociale che successivamente	
	allo scioglimento.	
	In deroga a quanto precede, l'Assemblea può deliberare che	
	la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta	
	alla riserva legale fermo quanto previsto alle lettere a) e	

	b) del precedente comma.	
	Art.30 - Ristorni	
	I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da	
	attribuire ai soci a congruaglio delle prestazioni	
	mutualistiche loro dovute, possono riguardare esclusivamente	
	le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei	
	loro confronti.	
	L'Organo di amministrazione ne determina l'ammontare in	
	relazione alla quantità e qualità delle prestazioni	
	mutualistiche svolte dai soci, determinandone l'inserimento	
	nel conto economico del bilancio da presentare	
	all'approvazione della Assemblea dei soci.	
	L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne	
	determina i corrispondenti termini e modalità scegliendo	
	all'interno dei seguenti criteri:	
	- liquidazione diretta immediata o rateizzata;	
	- aumento gratuito di capitale sociale.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.31 - Scioglimento	
	La Cooperativa si scioglie per le cause indicate	
	nell'art.2484 c.c. esclusa quella di cui al numero 4, nonché	
	per la perdita del capitale sociale.	
	In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria dei soci	
	determina le modalità di liquidazione ed poteri dell'unico o	

	più liquidatori.	
	In caso di scioglimento, il patrimonio sociale residuo,	
	dedotti il capitale versato e i dividendi eventualmente	
	maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici ai sensi	
	dell'art. 11, 5° comma L. n. 59/1992.	
	TITOLO X	
	FORO COMPETENTE - DISPOSIZIONI FINALI	
	Art.32 - Clausola di conciliazione	
	Tutte le controversie, aventi ad oggetto diritti disponibili	
	e comunque suscettibili di essere definite in via arbitrale	
	o conciliativa, che dovessero sorgere tra i soci, tra i soci	
	e la società, ovvero tra i soci e l'organo amministrativo	
	e/o di controllo, dovranno essere preventivamente devolute	
	ad un organismo di mediazione accreditato presso il	
	Ministero di Giustizia, il quale verrà scelto di comune	
	accordo tra le parti entro trenta giorni a far data dalla	
	richiesta fatta da una delle parti, ovvero, in difetto,	
	decorso tale periodo, dal Presidente del Tribunale del	
	Circondario ove ha sede la società, in conformità al d.lgs	
	28/2010 e successive modifiche e/o integrazioni.	
	Art.33 - Disposizioni Generali	
	Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono	
	le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e	
	seguenti del Codice Civile e dalle leggi speciali che	
	eventualmente disciplinano la Cooperativa in oggetto.	

37 di 37